Verbale di accordo su utilizzo impianti e apparecchiature di videosorveglianza

In data 25 febbraio 2020 presso la sede di Liberty Lines s.p.a., in Trapani, tra

- Liberty Lines s.p.a., (nel prosieguo "Società")

e

- Segreteria Regionale Sicilia e RSA FILT CGIL
- Segreteria Regionale Sicilia e RSA FIT CISL
- Segreteria Regionale Sicilia e RSA UILTRASPORTI,

si è convenuto quanto segue

PREMESSO che:

- Liberty Lines Spa è una impresa di navigazione che ha l'affidamento dei servizi marittimi trasporto passeggeri ed arma unità navali veloci (aliscafi, catamarani, monocarena) per i collegamenti da e per le Isole della Sicilia, nonché tra Trieste e l'Istria, svolgendo un servizio oggi in convenzione; la Società gestisce inoltre servizi in regime di libero cabotaggio (es Otranto-Corfù), avendone le capacità produttive e le competenze;
- l'art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, stabilisce che *"gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";*
- la Società intende utilizzare tali impianti di videosorveglianza ad alta definizione: per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale nonché per tutti gli altri usi consentiti dalla legge;
- il divieto di controllo ha per oggetto "l'attività dei lavoratori". Tuttavia, non pregiudica il diritto-dovere dell'impresa armatoriale di prevenire comportamenti illeciti a bordo dei mezzi navali da essa armati, utilizzando al riguardo impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per scopi leciti e legittimi, così come individuati nei punti a) e c) delle "considerazioni" di cui al presente accordo. Detti impianti sono, quindi, necessari anche al fine di poter esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi delittuosi, oppure nel caso in cui questi siano comunque avvenuti, quella di ausilio delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria per l'identificazione dei responsabili
- nella nozione di "impianti audiovisivi e gli altri strumenti" possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro, attraverso la trasmissione di immagini e/o di suoni, di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni;
- ai fini dell'operatività del divieto non è richiesta la continuità del controllo, potendo lo stesso essere anche discontinuo, ovvero esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente;
- nella disciplina dettata dall'art. 4 citato rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore ai fini delle norme di sicurezza e della tutela del patrimonio aziendale;
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 cit., dal d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con le modifiche di cui al d.lgs. 101 del 10 agosto 2018 recante "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (ue) 2016/679" del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 e dai successivi provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, nonché dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal garante per la

protezione dei dati in data 8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, provvedimento del 22 febbraio 2018), intende far uso di impianti di sorveglianza a bordo delle navi della propria flotta (vedi elenco allegato) che operano sia in acque marittime nazionali che internazionali, compatibilmente con tutte le finalità richiamate in premessa e concordando l'installazione con le OOSSLL CGIL, CISL e UIL.

considerato

A. che per la sicurezza nello svolgimento della propria attività e per il duplice scopo di tutelare, da una parte, i mezzi e le attrezzature aziendali, dall'altro di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare il perpetrarsi di atti criminosi a bordo dei mezzi navali nei confronti di propri od altrui beni, la Società ha necessità di installare sistemi di video sorveglianza, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini;

B. che i predetti sistemi di videosorveglianza sono suscettibili di implementazione per adeguarli alle innovazioni tecnologiche;

C. che tali sistemi sono esclusivamente destinati a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio aziendale e/o di terzi da eventuali tentativi di furto o scasso all'interno delle aree interne ed esterne dei mezzi navali, nonché a prevenire l'infiltrazione all'interno delle aree stesse di persone che possano compiere atti di carattere criminoso;

D. che nell'ambito della Società indicata in epigrafe è previsto, per le finalità sopra esposte, l'attivazione di un sistema di videosorveglianza che consta di telecamere, come di seguito specificato:

1. 2 telecamere per ciascun salone passeggeri posizionate agli angoli opposti di ciascun salone (inquadrano le sedute e i corridoi)
2. 1 telecamera per ciascuna porta di accesso dei passeggeri al mezzo(inquadra la porta dall'interno)
3. 1 telecamera su ciascuna area di stivaggio bagagli (inquadra i bagagli stivati in aree dedicate)
4. 1 telecamera in plancia (inquadra, la strumentazione, gli apparati, la vista esterna da prua);
5. 1 telecamera che inquadra la porta di accesso alla plancia comando
6. fino a 4 telecamere in sala macchine (inquadrano quadri elettrici, gruppo elettrogeno, motori principali).

Le immagini fornite dalle telecamere dei punti 1, 2, 3 e 5 saranno disponibili in tempo reale in plancia Comando, oltre ad essere registrate come di seguito descritto.

Tale postazione in plancia non avrà accesso alle registrazioni. La possibilità di visione "live" costituisce un elemento di significativo accrescimento della sicurezza della navigazione, in quanto permette al Comando di bordo di rilevare immediatamente eventuali comportamenti anomali dei passeggeri non compatibili con la sicurezza della navigazione dei mezzi navali HSC, o situazioni di pericolo provenienti dall'interno o dall'esterno (fumi, fiamme, acqua, intrusioni di estranei ecc.), o indisponibilità del personale di assistenza ai passeggeri per malori, infortuni, ecc. garantendo una immediata possibilità di intervento.

Le immagini delle telecamere di cui al punto 6 sono visibili in tempo reale della postazione del Direttore di Macchina in plancia, oltre che essere videoregistrate. Anche in questo caso l'installazione delle dette telecamere consentirà di rilevare in tempo reale anomalie, fumi, fiamme, acque ecc., così garantendo significativo accrescimento della sicurezza della navigazione sui mezzi navali, quali gli HSC, estremamente veloci e tecnologicamente avanzati.

Le immagini di cui alla telecamera punto 4 possono essere viste in tempo reale in sede da parte della Società, al fine di poter intervenire e dare disposizioni in caso malfunzionamento apparati, problematiche elettriche o fumi o fiamme in plancia, senza inquadrare l'equipaggio.

E. che tutte le telecamere sono ad orientamento fisso e non riprendono in maniera unidirezionale e diretta i lavoratori durante la prestazione lavorativa.

tutto ciò premesso

la Società e le OOSSLL Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti come sopra rappresentate, avendo approfonditamente esaminato e discusso il problema e avendo verificato la necessità di attuare, per i fini di cui sopra, il programma di installazione degli strumenti di video sorveglianza predisposti dalla Società, concordando sull'opportunità dell'utilizzo e

convengono quanto segue

la Società e le OOSSLL, nel darsi atto che la premessa costituisce parte integrante del presente accordo, concordano che l'utilizzo delle apparecchiature dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

a. le Parti convengono che gli scopi enunciati nei punti A e C delle considerazioni sono leciti, in base alle norme vigenti: e che, dato il tipo di attività svolta dalla Società, esistono pericoli concreti che necessitano di essere monitorati, soprattutto al fine di prevenire specifici reati contro la sicurezza della navigazione, il patrimonio e la persona;
b. le Parti convengono che l'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti dovrà essere mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro, pur contemperando tale rispetto con le caratteristiche dei luoghi e con la necessità di monitorare i punti nevralgici e delicati in cui, più facilmente, può verificarsi un evento contro la sicurezza della navigazione, il patrimonio e la persona;
c. le Parti convengono che, per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone.
d. la Società si impegnerà a osservare le regole indicate dal Garante (in particolare le indicazioni del predetto garante con provvedimento dell'aprile 2010 e successivo 22 febbraio 2018, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e finalità posti dalla normativa a tutela della dignità dei lavoratori), rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
e. le Parti convengono che la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza;
f. le Parti convengono che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
g. le Parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori da quelle enunciate nei punti A e C delle "considerazioni" del presente accordo, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia, e che non potranno essere diffusi o comunicati a terzi;
h. le Parti convengono che il trattamento dei dati che vengono acquisiti tramite l'utilizzo di dette apparecchiature dovrà avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi;
i. le Parti convengono che la conservazione totale o parziale delle immagini viene eseguita nei limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti A e C delle "considerazioni" del presente accordo, ovvero per esigenze di legge o di giustizia e dietro preventiva richiesta da parte dell'Autorità competente, in ossequio alla normativa di certificazione, nonché per agevolare eventuali operazioni richieste dalla Autorità Pubblica (marittima, giudiziaria o di Pubblica Sicurezza);
j. le Parti concordano l'attività di videosorveglianza sarà effettuata 24 ore su 24, con registrazioni che la Società conserverà per un periodo di 14 giorni. Ove si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione sarà fatta apposita istanza al Garante della Privacy;
k. in ogni caso ed in ogni momento le parti concordano sulla circostanza che le immagini dovranno essere fornite alla Autorità Pubblica – marittima, giudiziaria o di pubblica sicurezza -, e che la loro conservazione ulteriore sarà prevista solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini della Pubblica Autorità;

l. le Parti concordano nel nominare il Direttore Generale Luca Morace, quale "incaricato alla video sorveglianza", che potrà utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni in maniera esclusiva e stabiliscono che l'accesso sarà tassativamente vietato ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini della Pubblica Autorità;

m. a seguito di fatti denunciati alle autorità competenti, eventi o situazioni illecite a danno della sicurezza / patrimonio aziendale e/o personale dipendente o indiretto, si potrà procedere alla visione delle registrazioni che riguardano l'evento stesso;

n. le Parti convengono che tutti coloro che hanno accesso a bordo dei mezzi navali nei quali siano presenti sistemi di controllo - siano essi marittimi, ispettori, soggetti terzi del settore della navigazione, collaboratori a vario titolo, passeggeri - saranno adeguatamente informati, mediante apposita cartellonistica, in maniera chiara ed inequivocabile della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili; la cartellonistica verrà predisposta in osservanza alle direttive del provvedimento dell'8 aprile 2010 e successivo 22 febbraio 2018 del Garante;

o. le Parti concordano che la Società provvederà ad informare i soggetti indicati al capo che precede delle responsabilità di natura civilistica, penali e personali che possono derivare da un non corretto utilizzo degli strumenti in questione;

p. le Parti convengono che per sistemi di video sorveglianza, oltre a quelli tradizionali, si intendono tutti quelli costituiti da apparecchiature di natura digitale, con collegamento remoto, che limitano la conservazione delle immagini in un arco di tempo circoscritto;

q. in ogni caso ed in ogni momento le immagini dovranno essere fornite alla Pubblica Autorità (marittima, giudiziaria o pubblica sicurezza);

r. gli apparati di videoregistrazione digitale collegata con le telecamere sono collocati all'interno di un rack in plancia comando, le cui chiavi sono in possesso del Direttore Generale;

s. il personale eventualmente addetto al controllo remoto, ferma restando la piena responsabilità personale per i reati di natura penale che si dovessero scientemente consumare con un uso improprio delle informazioni di cui è venuto a conoscenza, qualora ponga in essere un uso indebito degli stessi si renderà passibile di azioni disciplinari; pertanto, nel richiamare espressamente gli obblighi di cui all'art. 2105 c.c., tutto il personale deve sempre tenere presente che un utilizzo improprio delle informazioni acquisite integra una violazione di legge che può comportare conseguenze di rilievo per sé e per l'Azienda.

t. tutto il personale, dipendenti e collaboratori, coinvolto dalle procedure per la visualizzazione delle immagini registrate è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite, fermi restando gli obblighi di collaborazione nei riguardi della Autorità Pubblica;

Letto, confermato e sottoscritto.

Trapani, 25 febbraio 2020

LIBERTY LINES SpA

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

NOME	TIPO	n. IMO	CALL SIGN
FIAMMETTA M	ALISCAFO DSC	8902890	IFJD
ESCHILO	ALISCAFO HSC	9309899	IYRY
PLATONE	ALISCAFO HSC	9309916	IYQY
ERACLIDE	ALISCAFO HSC	9309875	IYTF
ATANIS	ALISCAFO HSC	9309904	IYSQ
CALYPSO	ALISCAFO HSC	9309887	IYQT
ANTIOCO	ALISCAFO HSC	9276420	IYQR
CARMEN M	ALISCAFO HSC Admiral	9831737	IJNT2
CARMINE	ALISCAFO HSC Admiral	9860087	INNG2
AMMARI'	ALISCAFO HSC Admiral	9784867	IJIG2
GIANNI M	ALISCAFO HSC Admiral	9804514	IJJG2
CARLO MORACE	ALISCAFO HSC Admiral	9736145	IJGY2
MIRELLA MORACE	ALISCAFO HSC foilmaster	9350329	IFOE2
ETTORE M	ALISCAFO HSC foilmaster	9276418	IKBJ
NATALIE M	ALISCAFO HSC foilmaster	9063859	IZIL
ADRIANA M	ALISCAFO HSC foilmaster	9186106	IFNG
EDUARDO M	ALISCAFO HSC foilmaster	9139440	IJVU
TIZIANO	ALISCAFO RHS 160 F	9111321	INYX
ALIJUMBO MESSINA	ALISCAFO RHS 160 F	9060194	IQQJ
ALIJUMBO ZIBIBBO	ALISCAFO RHS 160 F	8920684	ISHZ
MANTEGNA	ALISCAFO RHS 160 F	8414714	IXZA
VITTORIA M	CATAMARANO HSC	9252917	IRVW
ALE M	CATAMARANO HSC	9176149	IINR2
GARAGONAY	CATAMARANO HSC	9162904	IIXY2
FEDERICA M	CATAMARANO HSC	9147801	IIPO
SNAV AQUARIUS	CATAMARANO HSC	9008809	ITYJ
EMMA M	MONOCARENA HSC	9750775	IJHE2
MARCO M	MONOCARENA HSC	9669835	IJDN2
CARLOTTA M	MONOCARENA HSC	9598672	IIXZ2
SOFIA M	MONOCARENA HSC	9593634	IIYA
GIANLUCA M	MONOCARENA HSC	9287546	IKDB